

BGer 1C_66/2023 vom 23. Februar 2023

Bundesgericht, 2023-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_66_2023

FR: TF 1C_66/2023 du 23 février 2023

IT: TF 1C_66/2023 del 23 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).

E. 1.2

Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.

E. 1.3

La conclusione di annullare anche la decisione governativa e quella municipale è inammissibile. In effetti, a causa del cosiddetto effetto devolutivo, solo la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto di ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii).

E. 2.1

La Corte cantonale ha rilevato che l'ordine di inoltrare una domanda in sanatoria, anche se non mette fine alla procedura, in applicazione della previgente normativa cantonale era considerato una decisione impugnabile. Ha precisato che, recentemente, essa ha tuttavia cambiato tale prassi (sentenza 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3 e 5, apparsa in: RtiD I-2021 n. 12). Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 4 e 5.3), il Tribunale cantonale amministrativo, sulla base della nuova legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), ha modificato la propria prassi per conformarla a quella federale. Le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma non su tutti, non sono quindi più considerate finali, ma incidentali, impugnabili pertanto solo alle restrittive condizioni dell'art. 66 cpv. 2 LPAm, norma analoga all' art. 93 cpv. 1 LTF .

E. 2.2

L'istanza precedente ha quindi stabilito che l'ordine di presentare una domanda di costruzione costituisce una decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia ma implica semplicemente di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione della proprietaria, permette di verificare compiutamente gli aspetti di legittimità materiale degli interventi in discussione. Ha aggiunto che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm, norma analoga all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , qualora essa nel caso in esame dovesse ritenere che il controverso utilizzo del fondo non sarebbe mutato, ciò potrebbe permettere di porre fine alla lite, evitando l'avvio di un'ulteriore procedura edilizia. Ha nondimeno lasciato tale questione aperta, respingendo il ricorso nel merito, accertando la

necessità di verificare se si sia o meno in presenza di un cambiamento di destinazione.

E. 2.3

Riguardo alla questione, decisiva, dell'applicazione dell' art. 93 LTF , visto che l'obbligo di presentare una domanda di costruzione a posteriori è una decisione incidentale, la ricorrente si limita a richiamare l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , asserendo che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa. Essa non tenta tuttavia di spiegare perché, in concreto, si sarebbe in presenza di una tale procedura, ciò che non è ravvisabile. In questo stadio della procedura, l'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriore è giustificato. Nel caso di specie, in assenza dei necessari accertamenti fattuali e giuridici, il Tribunale federale non può pronunciarsi infatti definitivamente sul merito della vertenza, come pretende la ricorrente. La questione di sapere se e in che misura si sarebbe in presenza di un cambiamento di destinazione, quesito sul quale è imperniato il ricorso, dovrà essere compiutamente vagliato nel quadro dell'esame della domanda di costruzione a posteriori ed esula dall'oggetto del presente litigio.

E. 2.4

Il litigio verte unicamente sull'obbligo di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori. Al riguardo la ricorrente incentra il gravame sull'assunto secondo cui, nella fattispecie, si tratterebbe soltanto di accertare la contestata esistenza del deposito di materiale ghiaioso, deducendone che si sarebbe pertanto in presenza di una decisione finale, poiché al suo dire un tale deposito, per lo meno in maniera permanente, non esisterebbe. Sarebbe pertanto inutile presentare una domanda di costruzione a posteriori per un'opera inesistente e per accertare eventuali, contestati cambiamenti di destinazione.

E. 2.5

Contrariamente al generico assunto ricorsuale, il criticato obbligo non costituisce manifestamente una decisione finale. Esso non risolve infatti il quesito di sapere se il deposito litigioso, temporaneo o permanente, debba e semmai in che misura essere autorizzato a posteriori. Esso implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione della ricorrente, permetta di verificare compiutamente tale questione e i suoi aspetti di legittimità materiale, che si risolverà nell'accertare definitivamente la necessità o meno di una licenza edilizia e, se del caso, del suo rilascio o diniego: si tratta chiaramente di una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale solo qualora sia suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile. Ora il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano a fondare un simile pregiudizio, ricordato che il Tribunale federale deve occuparsi di massima solo una volta di una causa (DTF 144 III 475 consid. 1.2 e rinvii; sentenze 1C_524/2021 del 1° novembre 2022 consid. 2.2 e 1C_294/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).